ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" ASCIANO
Via San Francesco, 1 – 53041 Asciano (SI) C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521
Tel.: 0577/718357 www.icpertini.edu.it - e-mail: siic814003@istruzione.it -
siic814003@pec.istruzione.it

Ai docenti e al personale ATA

OGGETTO: informativa sicurezza di inizio anno

Si allega alla presente il vedemecum predisposto per informativa sicurezza di inizio anno. Si raccomanda attenta lettura.
Si precisano i seguenti aspetti:

- I riferimenti nel vademecum ai "laboratori" e all'equiparazione degli studenti a lavoratori durante l'utilizzo sono specifici delle sole scuole di secondo grado
- la sorveglianza sanitaria negli istituti comprensivi è prevista come obbligatoria per il solo personale videoteminalista (AA e DSGA)
- con eventuali circolari successive verranno emanate le informazioni sintetiche e specifiche per ciascuna categoria di lavoratori (docenti, CS e AA).

Si informa inoltre che le figure di riferimento in ambito sicurezza per l'anno scolastico 2025/26 sono:

- "Datore di lavoro": D.S. Prof.ssa Annarita Magini
- "RSPP": Prof. Roberto Orlando
- Medico competente: Dott.ssa Anna Chiara Serio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Magini

LA SICUREZZA A SCUOLA

Opuscolo informativo

Il Testo Unico sulla Sicurezza (T.U.), D.Lgs.n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, ha riordinato e coordinato una gran parte della previgente normativa in tema di sicurezza con l'obiettivo prioritario di migliorare sia le condizioni di sicurezza sul lavoro sia la capacità del sistema di prevenire gli infortuni. Si prefigge, quindi, di rendere maggiormente effettiva la tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l'istituzione in ogni azienda di una struttura organizzativa e di un sistema di gestione della sicurezza nei quali risultino attivamente coinvolti tutti i soggetti che vi operano. Tale obiettivo si consegue organizzando al meglio le attività lavorative, i processi interni all'azienda, definendo con precisione le azioni da compiere e indicando chiaramente le responsabilità e i ruoli. Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto, altresì, una serie di obblighi e adempimenti per i Dirigenti scolastici/datori di lavoro, preposti, lavoratori ed allievi di ogni ordine e grado. Anche se nella scuola la normativa specifica, a rigor di termini, riguarda il personale che vi presta servizio, e gli studenti solo in quanto vengono equiparati ai lavoratori limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati nei laboratori alle strumentazioni, alle attrezzature di lavoro in genere, comprese le apparecchiature munite di videoterminale, all'uso di agenti chimici, fisici e biologici, quindi solo durante le esercitazioni in laboratorio e l'attività in palestra, non deve indurre a pensare che gli allievi non debbano essere informati sui rischi generali presenti nell'istituto nel suo complesso, con riferimento all'edificio, alle attività e sulle corrispondenti misure di tutela, anche comportamentali, sulle procedure e sulle disposizioni adottate per la lotta antincendio e l'evacuazione in caso di emergenza.

OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/08

Gli obblighi fondamentali del D.Lgs. 81/08, finalizzati ad assicurare adeguate condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori, sono:

- a) valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) programmare la prevenzione;
- c) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli;
- d) rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
- e) ridurre i rischi alla fonte;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) limitare al minimo il numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) limitare l'uso degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) sottoporre a controllo sanitario i lavoratori (nei casi previsti);
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

Per attivare, quindi, una adeguata "organizzazione della sicurezza" nella scuola il D.Lgs. 81/08 prevede l'istituzione di una serie di servizi e l'individuazione di nuove figure aventi le competenze per attuare i provvedimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro. Diventa pertanto indispensabile il

coinvolgimento e la partecipazione di diversi soggetti che a vario titolo si impegnano a garantire le migliori condizioni di lavoro e gli interventi in caso di emergenza. Tali soggetti sono:

- Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro;
- Servizio di Prevenzione e Protezione, con il suo Responsabile (RSPP) e gli Addetti (ASPP);
- Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA) – Addetti Antincendio;
- Servizio di Primo Soccorso (SPS) –Addetti al Primo Soccorso;
- Servizio di Gestione dell'Evacuazione (SGE) –Addetti all'Evacuazione;
- Medico Competente;
- Preposti;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Lavoratori.

Anche gli allievi sono chiamati a fornire il loro contributo per assicurare le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti scolastici.

LE FIGURE PREVISTE DAL D.LGS. 81/08

IL DATORE DI LAVORO: Nella scuola il datore di lavoro è individuato nel Dirigente scolastico, ai sensi del D.M. 21 Giugno 1996 n. 292 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), del T.U. Il D.Lgs. 81/08 impone allo stesso l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti. Gli obblighi non delegabili del Dirigente scolastico/datore di lavoro, indicati nell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Allo stesso Dirigente scolastico/datore di lavoro compete il compito di porre in essere vari altri adempimenti di carattere generale, previsti dall'art. 18, D.Lgs. 81/08.

La valutazione dei rischi è l'atto fondamentale compiuto dal Dirigente scolastico/datore di lavoro che ha l'obbligo di valutare TUTTI i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei prodotti chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei posti di lavoro. Effettuata la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza presenti nell'istituto, il Dirigente scolastico elabora un documento denominato "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR), che contiene:

- una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori tenendo presenti le "Misure Generali di Tutela" prescritte dall'art. 15 del Testo Unico.

Inoltre, il Dirigente scolastico è tenuto ad elaborare il programma temporale di attuazione delle misure ritenute opportune per assicurare il miglioramento del livello di sicurezza.

SPP E RSPP: Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), quale struttura di supporto al Dirigente scolastico/datore di lavoro, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni alla scuola finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori. Il SPP è istituito dal Dirigente scolastico che nomina il Responsabile del Servizio (RSPP), al quale sono attribuiti i compiti

di coordinamento, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione e protezione. Il Dirigente scolastico nomina anche gli Addetti al Servizio di Prevenzione di Protezione (ASPP). Può fare anche ricorso a persone e servizi esterni alla scuola previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

ADDETTI ANTINCENDIO: Per ogni scuola e per ogni singola sede o plesso, il Dirigente scolastico, sentito il RLS, designa i lavoratori incaricati di attuare il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA), i quali debbono a tal fine ricevere una specifica formazione. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere adeguatamente formati e, ove necessario, disporre di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti nell'istituzione scolastica. Il compito degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio è quello di collaborare col Dirigente scolastico soprattutto per:

- vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione degli incendi;
- sensibilizzare gli operatori scolastici e gli allievi alla prevenzione incendi; ù
- vigilare affinché vengano mantenute sgombre le vie di fuga predisposte nel Piano di Evacuazione Rapida;
- controllare l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, segnalando eventuali manomissioni o inefficienze;
- segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio;
- attuare le procedure per la segnalazione rapida dell'incendio, l'attivazione del sistema d'allarme e l'intervento dei VV.F.;
- mettere in opera, in caso di necessità, i mezzi di lotta antincendio disponibili ed in particolare gli estintori portatili per il primo intervento contro i principi d'incendio.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO: In ogni scuola, e in ogni plesso, deve essere disponibile l'attrezzatura minima con materiale occorrente al Primo Soccorso, e deve essere segnalato il locale adibito a tale uso. Il Dirigente scolastico, sentito il RLS, designa gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso (SPS), che riceveranno una specifica formazione di 12 ore, facendo in modo che almeno due siano presenti in ogni plesso scolastico per ciascun turno di servizio, antimeridiano e pomeridiano. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo. I nominativi degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso sono affissi all'Albo della Sicurezza. In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi, sono tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita spesso dipende dalla rapidità del soccorso. A questo proposito si ritiene doveroso segnalare che in caso di traumi gravi il soccorso messo in atto da una soggetto inesperto potrebbe aggravare le condizioni dell'infortunato. I compiti degli Addetti al Primo Soccorso sono:

- assicurare l'efficienza dei presidi sanitari della scuola (cassetta di pronto soccorso, infermeria, ecc.);
- mantenere aggiornati i numeri telefonici dei soccorsi esterni ed effettuare le telefonate di emergenza;
- assistere la persona infortunata o colta da malore affinché non siano praticate azioni di soccorso inadeguate.

ADDETTI EMERGENZA: La gestione delle situazioni di emergenza nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto, o da altri pericoli gravi ed imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni:

- la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di panico;
- l'obbligo, per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi.

Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari:

- la predisposizione di un Piano di Evacuazione Rapida delle persone;
- le esercitazioni per l'esecuzione del piano in situazioni simulate.

Sia il Piano di Evacuazione Rapida, che le esercitazioni (almeno due nell'anno scolastico), sono predisposte dal Dirigente scolastico in stretta collaborazione col RSPP. Il Dirigente scolastico, sentito il RLS, designa gli Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione (SGE), tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell'edificio. Sulla base di queste considerazioni il Dirigente scolastico valuta se possono esser designate per il Servizio di Gestione dell'Evacuazione le stesse persone che svolgono il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA). I lavoratori debbono ricevere un'adeguata formazione per svolgere i loro compiti e non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo. I nominativi degli Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione e il Piano di Evacuazione sono affissi all'Albo delle Sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza, oltre che essere riportate nelle planimetrie di ciascun piano dell'edificio e affisse in ogni locale (aule, laboratori, corridoi, palestra, uffici, ecc.), sono indicate anche da apposita segnaletica di sicurezza.

MC E SORVEGLIANZA SANITARIA: Se nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sono indicati rischi specifici tali da imporre la Sorveglianza Sanitaria, il Dirigente scolastico è tenuto a nominare il Medico Competente, il quale sottopone i lavoratori interessati ai controlli clinici necessari e compila per ciascuno di essi una cartella sanitaria, da tenere aggiornata. Nella scuola potrebbe ricorrere la necessità della Sorveglianza Sanitaria nei confronti degli Assistenti Amministrativi nel caso in cui dovessero utilizzare il videoterminale in modo sistematico e abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste (pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale). Il Medico Competente, oltre che sottoporre i lavoratori interessati ai controlli periodici, fornisce loro le istruzioni opportune, collabora nella valutazione dei rischi e partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione. Il nominativo del Medico Competente, ove previsto, è affisso all'Albo della Sicurezza.

PREPOSTO: Con il D.Lgs. 81/08 è stata introdotta ufficialmente la figura del "Preposto", figura centrale per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, i cui elementi distintivi sono stati tratti dalla Giurisprudenza in materia. Il preposto è definito come: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa" (art. 2, c. 1, lett. e, T.U.). Il preposto è, quindi, una persona che si trova in una posizione di supremazia gerarchica in seno all'azienda/istituzione, tale cioè da porlo in condizione di sovrintendere alle attività lavorative di altri lavoratori, soggetti ai suoi ordini. Nella scuola sono, pertanto, preposti: i docenti teorici e tecnico-pratici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche durante l'utilizzo di laboratori; il Direttore SGA nei confronti del personale Amministrativo – Tecnico - Ausiliario (ATA) posto alle sue dirette dipendenze; i docenti referenti/fiduciari di plesso. Secondo le loro attribuzioni e competenze, i preposti sono tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione.

NB: Si ricorda che per quanto riguarda la Scuola si parla anche di preposto di fatto. Ogni docente che entra in classe è a tutti gli effetti il preposto di quella classe per tutto il tempo della sua lezione/sostituzione/compresenza.

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è: "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro." Il RLS in tutte le scuole è eletto o designato tra i membri della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU); qualora non possa essere individuato, la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori della scuola. Nelle istituzioni scolastiche rappresenta formalmente solo il personale docente e non docente, non gli allievi, anche se in alcune attività questi sono equiparati ai lavoratori. Egli può farsi portavoce, tuttavia, anche dei problemi attinenti alla sicurezza degli studenti. Il RLS interviene con un ruolo attivo in tutte le fasi della gestione della sicurezza; egli infatti:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata di 32 ore;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- l) partecipa alla riunione periodica;
- m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Attraverso la sua persona i lavoratori intervengono attivamente non solo per controllare il rispetto della normativa di sicurezza, ma anche avanzare proposte e suggerimenti.

LAVORATORI: La partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro è considerata elemento fondamentale per il suo ruolo attivo nel contribuire all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08. L'art. 20 del T.U. delinea chiaramente quelli che sono gli "obblighi" dei lavoratori:

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

STUDENTI: Rientrano nella categoria dei "lavoratori", ai sensi del D.Lgs. 81/08, gli allievi degli istituti di istruzione, come accennato in precedenza, nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione. Ciononostante è indispensabile che il Dirigente scolastico effettui la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre e alle attività che si svolgono in ogni ambiente scolastico ed individui le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Gli allievi debbono, inoltre, essere adeguatamente informati/formati non solo sui rischi presenti nell'istituto e sui relativi interventi di prevenzione e protezione volti ad eliminare/ridurre i rischi stessi, ma anche

sulle procedure da seguire in caso di Evacuazione Rapida dell'edificio per via del loro coinvolgimento diretto alle operazioni di messa in sicurezza fino al raggiungimento del punto di raccolta.

I RISCHI IN AMBIENTE SCOLASTICO

Anche la scuola, luogo apparentemente tranquillo, non è esente da pericoli per cui è importante per tutte le persone che la frequentano (docenti, personale A.T.A., allievi), conoscere i rischi per evitarli/ridurli il più possibile. Pertanto i rischi negli ambienti scolastici debbono essere innanzitutto identificati, valutati e, se dovessero superare certi livelli, eliminati o, se ciò non è possibile, ridotti al minimo. Per rischio si intende la "probabilità di raggiungimento del livello di potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure dalla loro combinazione". La valutazione dei rischi è, invece, definita dal D.Lgs. 81/08 nei seguenti termini: " valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza". La valutazione del rischio è pertanto una operazione complessa che richiede necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro, una serie di operazioni successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti negli ambienti o posti di lavoro;
- stimare la probabilità che si verifichi un evento che ha il potenziale di causare un danno;
- stimare l'entità del danno derivante dall'evento

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- assenza di rischio di esposizione;
- presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
- presenza di rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi con lo svolgimento delle attività lavorative. Nel secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. In generale i rischi presenti nelle istituzioni scolastiche, come in ogni altro ambiente lavorativo, possono suddividersi in tre categorie:

- a) Rischi per la Sicurezza o rischi di natura infortunistica
- b) Rischi per la Salute o rischi di natura igienico – ambientale
- c) Rischi Trasversali (per la Salute e Sicurezza) o organizzativi.

RISCHI PER LA SICUREZZA

- **Rischi da manipolazione di sostanze pericolose**
- **Rischi da carenza di sicurezza elettrica**
- **Rischi da incendio e/o esplosione per:**
  • Presenza di materiali infiammabili d'uso

• Carenza di sistemi antincendio e di segnaletica

Altri esempi di azioni che comportano rischi:

- Lasciare attrezzature o attrezzi di lavoro in posizioni pericolose
- Manipolare senza precauzione sostanze pericolose
- Usare fiamme libere in luoghi ove esiste il pericolo di incendio o esplosione
- Rimuovere senza giustificato motivo i dispositivi di protezione collettiva trascurandone il ripristino
- Danneggiare le protezioni o la cartellonistica di sicurezza
- Avvicinarsi pericolosamente a parti in tensione, non isolate, di impianti elettrici
- Utilizzare attrezzi in genere inadeguati o in cattive condizioni
- Accatastare in modo inadeguato i materiali
- Operare su parti elettriche in tensione, senza la necessaria precauzione
- Trascurare l'ordine e la pulizia nell'ambiente di lavoro
- Non prestare adeguata attenzione a chi è preposto a coordinare un lavoro eseguito da più persone
- Usare in modo non idoneo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Danneggiare i Dispositivi di Protezione Individuale
- Usare dispositivi di protezione in cattivo stato di conservazione

RISCHI PER LA SALUTE: I rischi per la salute, o rischi igienico–ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con la conseguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico–ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni e da modalità operative. I rischi igienico–ambientali possono derivare da:

- • Agenti Chimici: rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive.
- • Agenti Fisici: rischi da esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano (rumore, corrente elettrica, radiazioni, inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro che portano allo stress lavoro-correlato, carenze nella climatizzazione).
- • Agenti Biologici: rischi connessi con l'esposizione (inalazione, contatto cutaneo, ingestione) a organismi e microrganismi patogeni e non, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente di lavoro.

RISCHI TRAVERSALI: I rischi per la salute e la sicurezza sono riscontrabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il lavoratore e il contesto in cui è inserito. Tali rischi sono essenzialmente dovuti all'organizzazione del lavoro (lavoro ai videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza), a fattori psicologici ed ergonomici.

RISCHIO BIOLOGICO: Negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e primaria il rischio biologico deriva dalla possibilità di entrare quotidianamente in contatto con bambini che possono essere affetti da varie malattie infettive trasmissibili tra le quali varicella, morbillo, parotite, rosolia. Tali malattie diventano particolarmente pericolose se contratte in gravidanza in quanto possono provocare effetti

sul nascituro. Il rischio di contagio può essere connesso con alcune specifiche operazioni quali il contatto diretto con bambini nel cambio dei pannolini, nella somministrazione del cibo, nelle attività. È possibile, inoltre, data l'età dei bambini, il verificarsi di piccole ferite con fuoriuscite di sangue che rappresentano altre possibili fonti di contagio di agenti biologici per l'insegnante.

Come misure di prevenzione e protezione nei confronti del Rischio Biologico vengono indicate:

- l'adozione di idonee procedure negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'assistenza igienica agli alunni disabili e negli interventi di primo soccorso, di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (guanti in lattice), di norma evita il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- manutenzione periodica dell'edificio scolastico, degli impianti idrici e di condizionamento;
- idonea ventilazione e adeguati ricambi d'aria;
- adeguate procedure di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici con l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi;
- mascherine in caso di soggetti allergici.

RISCHIO CHIMICO: Nella scuola il rischio chimico si manifesta principalmente in almeno due situazioni diverse in cui vengono impiegati agenti chimici, e per questo deve essere effettuata la valutazione nei suoi confronti:

- in riferimento ai collaboratori scolastici, durante le operazioni di pulizia;
- in riferimento ai docenti (teorici e pratici), assistenti tecnici e studenti, durante le attività di laboratorio di Chimica (per l'uso di prodotti chimici), ecc.

Nei confronti dei collaboratori scolastici il rischio chimico durante le operazioni di pulizia non comporta, di norma, particolari problemi (il livello di rischio è "basso"), in quanto si sta procedendo verso la sostituzione dei prodotti pericolosi con altri prodotti di pulizia e igienizzanti di ridotta nocività.
Tra le misure di prevenzione e protezione che i collaboratori scolastici debbono porre in atto durante le operazioni di pulizia, oltre che l'aerazione dei locali, vi sono anche quelle di evitare l'incauta miscelazione di detergenti e di usare solo contenitori originali mantenendo l'etichetta; per evitare l'insorgere di eventuali dermatiti irritative viene indicato l'uso, come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), dei guanti in lattice o di vinile. In merito all'uso dei prodotti di pulizia e degli igienizzanti, i collaboratori scolastici dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle rispettive "Schede di sicurezza".
In merito alle esercitazioni svolte nei laboratori di Chimica, Meccanica ecc., in cui si fa uso di agenti chimici, viene adottata dai docenti, come misura di tutela prevista dall'art. 15, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/08, la "sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso". Gli stessi docenti sono tenuti, altresì, a far rispettare agli studenti il "Regolamento del Laboratorio" e la "Cartellonistica di Sicurezza" esposti all'interno di ciascun laboratorio.
RISCHIO ELETTRICO: Il rischio elettrico deriva dagli effetti e dai danni che la corrente elettrica può provocare sul corpo umano, a causa del contatto fisico tra persona e parti sotto tensione elettrica (così detto rischio di elettrocuzione o di folgorazione). L'uso di apparecchiature alimentate da energia elettrica è una delle principali fonti di rischio per la sicurezza delle persone sia negli ambienti di lavoro che in quelli di vita. Le cause di questo fenomeno derivano dalla vetustà di impianti ed apparecchiature ed anche dalla eccessiva dimestichezza che normalmente si ha con le apparecchiature elettriche. L'unico modo per evitare infortuni di natura elettrica è quello di disporre di impianti e di apparecchiature che rispettino le norme di sicurezza. Non sostituirsi al personale specializzato in caso di riparazione e di utilizzare i dispositivi in modo corretto. Tra le principali misure di prevenzione (precauzioni) da osservare si esemplificano le seguenti:

- la misura di sicurezza più efficace contro il rischio elettrico è quella di evitare contatti con le parti a tensione pericolosa;
- prima di effettuare il collegamento, controllare sempre le condizioni generali dell'apparecchiatura (cavo elettrico non deteriorato, assenza di possibilità di contatti diretti con conduttori scoperti, integrità della carcassa dell'apparecchiatura);
- le prolunghe possono essere fonte di pericolo se non usate con attenzione: fare attenzione che le prolunghe e i cavi di alimentazione non siano messi a contatto con spigoli od oggetti che possono lacerarli;
- le prolunghe vanno sempre rimosse dopo l'uso estraendo la spina dalla presa a muro senza tirare il cavo;
- evitare di alimentare contemporaneamente più apparecchi da una sola presa; in caso di necessità non utilizzare la spina multipla, ma la così detta "ciabatta";
- non collegare spine non compatibili con le prese installate (si danneggia la presa e viene a mancare il collegamento a terra dell'apparecchio);
- in caso di anomalie dell'impianto elettrico (avarie delle apparecchiature, corto circuito, odore di plastica bruciata e presenza di fumo fuoruscito da apparecchiature o prese, prese staccate dal muro, fili con guaina di isolamento danneggiata, ecc.), chiedere l'intervento di personale specializzato;
- non lasciare mai portalampade privi di lampada per evitare il rischio di contatti con parti in tensione;
- il cavo di una apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di passaggio;
- non toccare eventuali fili scoperti (senza la guaina protettiva);
- disinserire le macchine e gli apparecchi elettrici al termine dell'orario di lavoro;
- segnalare sempre al Dirigente scolastico ogni esigenza di sicurezza.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi da patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso – lombari (Rischio ergonomico). La movimentazione manuale dei carichi nelle istituzioni scolastiche viene normalmente effettuata:

- dai collaboratori scolastici:
  a) durante la movimentazione manuale di cattedre, armadietti, attrezzature; movimentazione di contenitori d'acqua e prodotti di pulizia, sacchi di rifiuti;
  b) assistenza e sollevamento di alunni diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente, sia nelle scuole dell'infanzia che in tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- dai docenti della scuola dell'infanzia nella fase di assistenza e sollevamento dei bambini e dai docenti di sostegno, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, durante l'assistenza e sollevamento di alunni diversamente abili e/o non in grado di mantenere la stazione eretta o di deambulare autonomamente.

Per le suddette categorie di personale vengono fornite dalla scuola apposite "Norme di comportamento" da seguire in occasione delle operazioni di sollevamento e spostamento, tra le quali:
1) In caso di sollevamento e trasporto del carico:
- Flettere le ginocchia e non la schiena;

- Mantenere il carico quanto più possibile vicino al corpo
- Evitare movimenti bruschi o strappi
- Nel caso si movimentino scatole, sacchi, imballaggi di vario genere, verificare la stabilità del carico interno, per evitare sbilanciamenti o movimenti bruschi e/o innaturali
- Assicurarsi che la presa sia comoda e agevole
- Effettuare le operazioni, se necessario, in due persone.

2) In caso di spostamento dei carichi:
- Evitare le rotazioni del tronco, ma effettuare lo spostamento di tutto il corpo
- Tenere il peso quanto più possibile vicino al corpo
- In caso di spostamento di mobili o casse: evitare di curvare la schiena in avanti o indietro; è preferibile invece appoggiarla all'oggetto in modo che sia verticale e spingere con le gambe.

3) In caso di sistemazione di carichi su piani o scaffalature alte:
- Evitare di compiere movimenti che facciano inarcare troppo la schiena; qualora non si arrivi comodamente al ripiano, utilizzare una scala.

Da tener presente che i valori limiti di pesi movimentabili a mano sono, per i maschi: 25 Kg; per le femmine: 15 Kg.
Ai collaboratori scolastici vengono forniti, come Dispositivi di Protezione individuale (DPI), le scarpe con punta antischiacciamento e suola antisdrucciolo, nonché i guanti da lavoro, da indossare obbligatoriamente durante la movimentazione manuale di piccoli arredi, attrezzature, ecc., mentre ai docenti e agli stessi collaboratori scolastici vengono forniti guanti in lattice o di vinile da utilizzare durante l'assistenza e il sollevamento di alunni diversamente abili.

RISCHIO VDT: Per "lavoratore" applicato al videoterminale si intende la persona che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le pause di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nelle scuole possono rientrare in tale categoria di "lavoratori" gli Assistenti Amministrativi nel caso in cui sia dimostrato che rimangono applicati al videoterminale in modo continuativo per venti o più ore settimanali.

L'informazione che il Dirigente scolastico è tenuto a fornire ai lavoratori applicati al videoterminale riguarda in particolare le misure applicabili al posto di lavoro, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale, le modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.
I rischi che si riscontrano nell'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali sono:
- disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo) e agli occhi;
- disturbi muscolari e scheletrici legati alla postura (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani) e all'attività fisico intellettuale.

Generalmente questi disturbi sono dovuti:
- ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
- ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo di messa a fuoco;
- ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con conseguenti posture errate del corpo.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare per ridurre l'affaticamento e i rischi per la vista, come specificato nell'Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, prevedono di:
- eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;

- orientare il VDT in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi e abbagliamenti;
- far in modo che le sorgenti a soffitto, se non sono schermate, rimangano al di fuori della direzione dello sguardo, e che la linea tra l'occhio e la lampada formi un angolo di almeno 60° con l'orizzonte.
- i caratteri dello schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;
- la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 50 e i 70 centimetri.

Essa può variare per fattori soggettivi o per dimensioni dei caratteri dello schermo, ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40, né superiore a 90 centimetri: altrimenti bisogna adottare dei correttivi.
Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, soprattutto in caso di uso prolungato dei VDT, è consigliabile:

- tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;
- usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione ottimale;
- tenere il piano di lavoro ad un'altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci, l'angolazione dei gomiti non sia inferiore a 90°;
- tenere il bordo superiore dello schermo ad un livello leggermente inferiore a quello degli occhi;
- stare seduti col bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente piegata all'indietro;
- variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
- evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;
- tenere la tastiera in linea con lo schermo.

Dopo aver adottato le misure necessarie per ovviare a questi rischi, il Dirigente scolastico deve assegnare le mansioni e i compiti che comportano l'uso dei VDT in modo da evitare anche la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Vanno anche valutate le esigenze particolari di eventuali lavoratrici gestanti.
I lavoratori che usano i VDT, in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali effettive, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l'apparato muscolo – scheletrico.

Gli stessi lavoratori, qualora svolgano quest'attività per almeno due ore consecutive, hanno diritto ad una interruzione, mediante una pausa o un cambiamento di attività. Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche decentrata. In mancanza di questa, il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa ai VDT. Le pause non possono essere cumulate all'inizio e al termine dell'orario di lavoro; esse sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e non possono essere riassorbite in caso di accordi che prevedano una riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Gli Assistenti Amministrativi che utilizzano il videoterminale per 20 ore settimanali, dedotte le previste pause di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa, sono sottoposti dal Medico competente ad una visita di controllo con periodicità:

- biennale, per chi utilizza gli occhiali o ha compiuto i 50 anni;
- quinquennale negli altri casi.

Per quanto concerne le postazioni di lavoro ai VDT destinate agli studenti si precisa che, nei laboratori di Informatica già esistenti, le stesse possono anche essere non conformi alle prescrizioni minime previste dall'Allegato XXXV del D.Lgs. 81/08, per i motivi di seguito riportati:

- le postazioni ai VDT presenti nei laboratori di Informatica non vengono considerate vere e proprie postazioni di lavoro e gli studenti non si considerano "lavoratori applicati ai videoterminali" secondo la definizione di cui all'art. 173, D.Lgs. 81/08 ("utilizzo in modo sistematico e abituale per venti ore settimanali"), in considerazione del fatto che la loro

permanenza alle postazioni si riduce a un numero ridotto di ore settimanali e, comunque, sempre inferiore a 20;
- dato che, abbastanza frequentemente, nelle aule di informatica ogni postazione è utilizzata contemporaneamente da due studenti, non è possibile assicurarne la prevista ergonomicità.

RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO: Lo stress viene definito come una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro.

"*Lo stress non è una malattia, ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute (...). Lo stress lavoro – correlato può essere causato da fattori come il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc.*"
(Accordo Europeo 8.10. 2004).
Quindi in tutte le scuole anche tale rischio, come disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, deve essere valutato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva Permanente, pubblicate con Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18.11.2010.
Anche in materia di stress correlato al lavoro sono di rilevante importanza tutte le iniziative di formazione attuate dal Dirigente scolastico/datore di lavoro, volte a far acquisire un'adeguata consapevolezza su questo rischio emergente, sui fattori che lo producono, come si manifesta, i suoi effetti sull'individuo, come prevenirlo, come ridurlo, ecc. sia a migliorare la capacità di adattamento al lavoro. Tra le misure che possono essere adottate per la prevenzione o la riduzione dei problemi di stress lavoro – correlato si citano, innanzitutto, le misure "Organizzative" o "Gestionali" o di entrambi i tipi. Tra queste si segnalano gli interventi di "prevenzione primaria", quali gli interventi di "tipo organizzativo" che mirano al cambiamento della struttura (contenuto del lavoro) e interventi di "prevenzione secondaria" volti al miglioramento dell'interfaccia lavoratori – organizzazione (contesto del lavoro). Quindi, affrontare la problematica dello stress occupazionale non rappresenta soltanto un adempimento normativo, ma favorisce lo sviluppo di ambienti lavorativi produttivi e ben organizzati; diminuiscono infortuni, conflittualità e contenzioso, in favore di un clima migliore.

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO:

Speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d'incendio, evento infrequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico. Perciò è fatto obbligo a tutti di rispettare il divieto di fumo segnalato da apposito cartelli. Si riportano, di seguito, alcune norme di comportamento sicuro da osservare in ogni ambiente scolastico:

- È vietato accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli e nei locali di sgombero.
- È vietato fare uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura (non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple);
- Spegnere, a fine impiego, gli apparecchi elettrici che possono causare cortocircuiti;
- È vietato ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga per l'Evacuazione Rapida, nonché bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza; È opportuno tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
- È fatto obbligo a tutti di usare gli apparecchi elettrici rispettando le prescritte modalità d'uso;
- È vietato gettare materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi;

- È vietato usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate;
- I mezzi (estintori) e gli impianti di estinzione (naspi, idranti) devono essere controllati periodicamente;
- Segnalare eventuali anomalie, carenze o comportamenti pericolosi;
- Avvisare chi, non seguendo queste norme, dovesse mettere in pericolo la sicurezza di tutti.

RISCHIO INFORTUNIO:

Anche nell'attività ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite. In particolare il rischio d'infortunio risulta più probabile:

- nelle aree di pertinenza della scuola, esterne ed interne, soprattutto prima dell'inizio e alla conclusione dell'attività;
- negli spazi comuni all'interno dell'edificio (corridoi, scale, ecc.) durante l'ingresso e l'uscita degli allievi all'inizio e al termine delle lezioni;
- nei locali adibiti a mensa;
- durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc);
- durante l'intervallo per la ricreazione;
- al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano.

INFORTUNI DURANTE L'ATTIVITA' MOTORIA:

Rischi specifici d'infortunio sono presenti durante lo svolgimento delle attività di Educazione fisica, anche in relazione con le difficoltà proprie di ciascun esercizio a corpo libero e con l'uso di attrezzi.
I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età e alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.
Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute.
II collaboratore scolastico addetto alla palestra collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.
Durante l'attività di Scienze Motorie e Sportive, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni previste per gli stessi.

ATTIVITA' LABORATORIALI:

È considerato "laboratorio" ogni locale della scuola nel quale gli alunni svolgano attività diversa dalla normale e tradizionale attività di insegnamento, attraverso l'ausilio di attrezzature e sostanze.
Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.
Al riguardo, in considerazione del fatto che le attività svolte direttamente dagli studenti nei laboratori hanno istituzionalmente carattere dimostrativo, è importante tener presente che tutte le operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti.
L'uso di ogni laboratorio è specificamente regolamentato, con particolare riferimento alla prevenzione e protezione contro l'incendio, contro gli infortuni che possono derivare dall'uso di macchine ed attrezzature e all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi.

Gli allievi sono invitati a prendere attenta visione delle norme d'uso affisse all'ingresso di ogni laboratorio (Regolamento del Laboratorio) e della Cartellonistica di Sicurezza esposta e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti e agli assistenti tecnici eventuali chiarimenti in merito.
L'attività di ciascun laboratorio viene programmata a cura del docente preposto.
I docenti (teorici e pratici), in collaborazione con gli assistenti tecnici,

- controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne;
- controlleranno l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario;
- daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni.

Gli allievi debbono osservare le disposizioni ricevute, rispettare le indicazioni della segnaletica di sicurezza, astenersi da operazioni non espressamente previste, comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.
L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dai docenti.
Durante l'attività in laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni previste per gli stessi.
In merito all'uso di sostanze chimiche è operativo il Titolo IX, Capo I, del D.Lgs. 81/08, che regolamenta la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro. Tale decreto impone che siano valutati in relazione alla loro pericolosità tutte le sostanze ed i preparati in uso. Ogni prodotto chimico è dunque valutato e accompagnato sempre dalla propria "scheda di sicurezza" che regolamenta eventuali interventi di soccorso e di intervento.
Tutto il personale deve quindi rispettare le prescrizioni indicate sulle schede di sicurezza dei prodotti chimici messi a disposizione.

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Sussistono altri rischi specifici connessi con alcune attività che rientrano nelle mansioni del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature e prodotti per le pulizie.
L'uso di queste apparecchiature è stato regolamentato, tenendo conto anche del rischio d'incendio che può derivarne. Il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme di buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva e individuale, ove previsti, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento.
Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano. Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.
L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza specifica e delle disposizioni di servizio.

PROCEDURA ANTINCENDIO

Oltre che rispettare le norme di prevenzione incendio è necessario preliminarmente:

- prendere visione della disposizione delle attrezzature di sicurezza (presidi antincendio), con particolare attenzione agli estintori, nelle vicinanze del posto di lavoro abituale;
- identificare nella planimetria allegata al Piano di Evacuazione le vie di fuga predisposte per ciascuna area dell'edificio e quella più direttamente accessibile dal posto di lavoro.

In caso di principio d'incendio occorre, quindi:

- avvisare uno degli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
- adoperarsi per spegnere il focolaio, azionando correttamente l'estintore, solo se ciò non comporta un rischio per la propria persona;

- allontanarsi dal locale e chiudere la porta, dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro;
- nell'impossibilità di avvertire uno degli Addetti, avvertire qualcuno del personale, o azionare l'allarme, secondo le procedure esposte all'Albo della Sicurezza;
- eseguire le procedure previste per l'Evacuazione di Emergenza.

PROCEDURA EVACUAZIONE

La procedura di Evacuazione prevede l'attuazione delle seguenti operazioni:

- Identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza e la via di fuga predisposte per il proprio posto di lavoro abituale, secondo il Piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza, oltre che in ciascuna aula, laboratori, corridoi, atri, ecc. ;
- memorizzare la modalità di apertura delle porte di sicurezza, premendo sul maniglione antipanico e spingersi verso l'esterno;
- in caso di emergenza, non usare gli ascensori per la fuga;
- in caso di emergenza, tutto il personale è obbligato a collaborare nelle forme previste dal piano di Evacuazione Rapida, per salvaguardare l'incolumità degli allievi, oltre che la propria.

Al segnale di allarme:

- evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare e aiutare chi è più in difficoltà;
- muoversi rapidamente, insieme col gruppo di appartenenza, verso l'uscita prestabilita;
- controllare che nessuno sia rimasto nel locale;
- chiudere la porta del locale che si abbandona;
- seguire col proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito, secondo il Piano di Evacuazione esposto all'Albo della Sicurezza, seguendo le direttive degli Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione; nella parte interna della porta di ciascuna aula, laboratorio, palestra, negli atri e corridoi dell'edificio scolastico è affissa la Planimetria specifica relativa a ciascun ambiente con l'indicazione delle vie di esodo da seguire.

Qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco o dal fumo:

- ripararsi in un locale lontano dall'incendio o dal fumo e con un finestra esterna;
- chiudere alle proprie spalle tutte le porte resistenti al fuoco che si incontrano nella fuga;
- chiudere, e possibilmente sigillare, la porta del locale dove si è trovato riparo;
- segnalare la propria presenza dalla finestra esterna.

PROCEDURA PRIMO SOCCORSO

Si premette che tutto il personale della scuola deve informarsi in merito ai nominativi degli Addetti al Servizio di Primo Soccorso; l'elenco nominativo è esposto all'Albo della Sicurezza.

In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi, sono tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita dipende dalla rapidità del soccorso.

Se la persona che assiste all'evento è inesperta, per non aggravare con conseguenze dannose lo stato dell'infermo, soprattutto in caso di traumi gravi, è opportuno attenersi alle indicazioni generali di seguito riportate:

- Non rimuovere l'infortunato, ma avvertire subito, ove possibile, un Addetto al Servizio di Primo Soccorso, ed eventualmente chiamare l'Emergenza Sanitaria telefonando al 118 o ad altro numero affisso all'Albo della Sicurezza.
- Se l'infortunato è in stato comatoso (non risponde alle domande, non reagisce ad altri stimoli), cercare di mantenere libere le vie respiratorie facendogli assumere la posizione di sicurezza laterale (infortunato disteso sul pavimento, su un fianco).
- Se vi è stata l'esposizione di una sostanza tossica o corrosiva, consegnare agli Addetti al SPS la "Scheda di Sicurezza" o l'imballaggio con l'etichetta.
- In caso di ustioni: sciacquare abbondantemente, ma delicatamente, le lesioni con acqua fredda.
- In caso di contatto con sostanze tossiche o corrosive: sciacquare abbondantemente con acqua, evitando qualsiasi contatto con la sostanza nociva.

- In caso di ingestione di sostanze tossiche o corrosive: far sciacquare la bocca con acqua, che deve essere successivamente espulsa; far bere solo acqua; non provocare il vomito; se il soggetto è svenuto, non tentare di farlo bere e tenere libere le vie respiratorie.
- In caso di inalazione di sostanze tossiche: evitare di inalare le stesse sostanze; aprire porte e finestre per favorire l'aerazione; se è possibile, portare il soggetto all'aria aperta.
- Se l'infortunato non respira: praticare la respirazione "bocca a bocca"; se non si è in grado di praticarla personalmente, far accorrere qualcuno che possa farlo.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Per comunicare rapidamente e chiaramente un messaggio di sicurezza, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure o con mezzi di protezione collettiva, si fa ricorso alla segnaletica di sicurezza.
Detta forma di comunicazione, che utilizza colori e segnali (luminosi, acustici e gestuali), svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza ed è esposta nei luoghi di lavoro per indicare: pericoli, divieti, obblighi e fornire altri messaggi. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli Allegati dal XXIV al XXXII, del D.Lgs. 81/08.
Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare rapidamente l'attenzione su oggetti e situazioni pericolose che possono generare rischio e danno.
I colori di sicurezza sono quelli qui riportati e ad ogni colore è associato un preciso significato:

ROSSO	Significa arresto, divieto e la presenza di materiali e attrezzature antincendio
GIALLO O GIALLO-ARANCIO	Avverte di un pericolo, cautela, verifica
AZZURRO	Segnala una prescrizione o un obbligo e fornisce informazioni specifiche
VERDE	Segnala una situazione di sicurezza, uscita, pronto soccorso

Antincendio				
Divieto				
Emergenza				
Obbligo				
Pericolo				